

QUESITO 1: se è possibile per un soggetto presentare la domanda di partecipazione individualmente e, una volta invitato a partecipare, presentare offerta come membro di un costituendo R.T.I. unitamente ad altri soggetti che, parimenti, abbiano presentato domanda di partecipazione individualmente e siano stati invitati a partecipare (in altri termini, se possa essere presentata offerta da parte di un costituendo R.T.I. composto da soggetti prequalificatisi individualmente).

RISPOSTA: un soggetto che sia stato invitato singolarmente a partecipare alla procedura di gara ristretta può, successivamente, presentare l'offerta unitamente ad altri soggetti ugualmente invitati singolarmente alla medesima gara.

QUESITO 2: se, nel caso di presentazione della domanda di partecipazione da parte di un costituendo R.T.I., la composizione di detto raggruppamento possa essere modificata (sia in termini soggettivi che in termini di quota di partecipazione) dopo l'ammissione di quest'ultimo alla procedura (in altri termini, se un R.T.I. possa presentare offerta in composizione diversa rispetto a quella con la quale si è prequalificato).

RISPOSTA: la composizione soggettiva del raggruppamento temporaneo d'impresa può essere modificata a seguito della domanda di partecipazione alla procedura di gara, sia con riferimento ai soggetti che partecipano a tale raggruppamento che con riferimento alle quote di partecipazione, fermo restando che deve essere garantito il rispetto della quota minima di requisiti in capo alla mandataria o capogruppo e a ciascuna mandante di cui al punto 8.6 del disciplinare di gara. Al riguardo, l'art. 37, comma 9, D. Lgs. 163/2006, prevede infatti che "è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei [...] di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta".

QUESITO 3: se la quota di partecipazione a un raggruppamento da parte delle imprese mandanti debba essere almeno pari alla percentuale richiesta dall'art. 8.6 del disciplinare di gara con riferimento ai requisiti di cui le medesime devono disporre (20%), oppure se, fermo restando il possesso dei requisiti nella misura richiesta dalla predetta norma (e ferma restando l'osservanza dell'art.37, c. 13, d.lgs. n. 163/2006), la quota di partecipazione al raggruppamento possa essere anche inferiore al 20%.

RISPOSTA: la quota di partecipazione ad un raggruppamento temporaneo ex art. 37 D. Lgs. 163/2006 può sicuramente essere inferiore al 20%.

QUESITO 4: se, con riguardo ai contenuti della domanda di partecipazione previsti dall'articolo 11. del disciplinare (e in particolare alla previsione dettata dall'articolo 11.4, lett. A), ai sensi della quale, in caso di R.T.I. o Consorzio ordinario, dovranno essere specificate " le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese"), ove la domanda sia presentata da una R.T.I. non ancora costituito tale prescrizione sia comunque applicabile e, in caso affermativo, se sia sufficiente indicare le parti che saranno eseguite dalle singole imprese solo in forma percentuale (così rispettando l'art.37, c.13, d.lsg. n. 163/2006), considerato che, allo stato, non sono ancora noti né il contenuto, né la struttura del servizio e quindi non è ancora possibile indicare tali parti in modo analitico.

RISPOSTA: è sufficiente, ai fini di cui al punto 11.4 del disciplinare di gara e secondo quanto previsto dall'art. 37, comma 13, D. Lgs 163/2006, l'indicazione della percentuale delle prestazioni che i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo dovranno eseguire (corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento).

QUESITO 5: il disciplinare di gara, all'articolo 6, prevede la partecipazione dei concorrenti in una delle forme disciplinate dagli articoli 34 e 37 del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163; si chiede se è ammesso che il raggruppamento temporaneo sia composto da una società consortile e da una o più imprese singole, così come da parere dell'AVCP n. 48/11.03.2010.

RISPOSTA: è ammissibile la partecipazione alla procedura di gara ristretta di un raggruppamento temporaneo di imprese composto da una società consortile e da una o più diverse imprese.

QUESITO 6: in riferimento al punto 8.5, in merito al requisito di cui al punto 7.5, si chiede se è sufficiente che tale requisito sia posseduto dalle singole aziende consorziate esecutrici del servizio o debba essere detenuto anche dal consorzio stesso.

RISPOSTA: deve precisarsi, con riferimento al punto 8.5 del disciplinare di gara, che è sufficiente che i requisiti di idoneità professionale di cui al punto 7.5 siano posseduti dalle singole imprese partecipanti al consorzio, in quanto esecutrici esclusive dei servizi oggetto della procedura.

QUESITO 7: in caso di R.T.I. è sufficiente che la capogruppo sia in possesso complessivamente del 60% dei 5.000.000 di vetture km/anno indipendentemente dalla tipologia urbana od interurbana oppure è necessario che la stessa sia in possesso del 60% dei km interurbani (60% di 4.100.000 vetture km/anno) e del 60% dei km urbani (60% di 900.000 vetture km/anno)?

RISPOSTA: in caso di raggruppamento temporaneo di imprese è necessario che l'impresa mandataria possieda almeno il 60% di ogni singolo requisito di capacità tecnica e professionale richiesto ai partecipanti alla procedura di gara. Pertanto, l'impresa capogruppo dovrà possedere, nella percentuale minima del 60%, anche i requisiti di capacità tecnica professionale individuati in sede di disciplinare di gara con specifico riferimento allo svolgimento di servizi trasporto interurbani ed urbani analoghi a quelli oggetto di gara.